



# COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

## UFFICIO RAGIONERIA – TRIBUTI – PERSONALE

Cod.Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256

Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: rag1.comelico@cmcs.it

### INFORMATIVA SALDO IMU DICEMBRE 2017

Le aliquote e le detrazioni per il **versamento del saldo IMU del 18.12.2017 ( la scadenza del saldo è il 16 dicembre ma cadendo di sabato è rinviata a lunedì 18 dicembre 2017 )** restano quelle determinate con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 24/07/2014 , confermate con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 11/04/2016 e n. 11 del 31/03/2017 che di seguito si specificano:

a) aliquote:

a)	0,83 per cento	Aliquota base
b)	0,76 per cento	Aliquota ridotta per le unità immobiliari utilizzate nell'ambito di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali e per le aree edificabili;
c)	0,76 per cento (le unità immobiliari che rientrano nelle casistiche esentate ai sensi dell'art 13 comma 2 D.L.201/2011)	Aliquota ridotta per l'unità immobiliare tenuta a disposizione e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E.), a condizione che la medesima non risulti locata o data in comodato d'uso ancorché gratuito, e per le relative pertinenze nel numero massimo di una di categoria C6, di una di categoria C7 e di una di categoria C2;
d)	0,66 per cento	Aliquota ridotta per le abitazioni date in uso gratuito ai propri familiari di primo 1° grado in linea retta che le utilizzano come abitazioni di residenza, <b><u>CON LA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% SOLAMENTE SE RICORRONO I REQUISITI PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 10 DELLA LEGGE 208/2015, IN CASO CONTRARIO LA BASE IMPONIBILE RESTA INVARIATA ( 100% )</u></b>
e)	0,4 per cento	Aliquota ridotta per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze

b) detrazioni

a)	Euro 200,00	a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat.A/1, A/8, A/9)
d)	Euro 200,00	Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari che non hanno le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008.

**l'IMU non va versata per immobili di seguito elencati a condizione che gli stessi non siano classificati nelle categorie catastali A/1 ( abitazioni di tipo signorile) - A/8 (ville) - A/9 castelli e palazzi di pregio storico o artistico) :**

- ▶ unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- ▶ unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- ▶ case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ▶ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ▶ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- ▶ unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.LGS.n.139 del 19/05/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia. (d.l.102/2013 art.2, comma 5) per le quali non sono richieste le condizioni

della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per fruire di detto beneficio fiscale, i titolari dei succitati fabbricati devono presentare apposita dichiarazione IMU.

### **Sono esentati dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:**

- ❖ i terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D-L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, censiti nel Comune di Comelico Superiore, in quanto il medesimo è classificato montano.
- ❖ Una ed una sola unità immobiliare catastalmente distinta, adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) **già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ( Legge 23.05.2014 n° 80 ).
- ❖ I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per fruire di detto beneficio fiscale, i titolari dei succitati fabbricati devono presentare apposita dichiarazione IMU.

### **Calcolo della base imponibile dell'imposta:**

Per ottenere la base imponibile dell'I.M.U., relativamente ai fabbricati, è necessario moltiplicare il valore della rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% (rendita X 1,05), per i seguenti coefficienti:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria catastale A10);
- 160 per le categorie catastali C/2 – C/6 – C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
- 140 per le categorie catastali C/3 – C/4 – C/5;
- 80 per la categoria catastale D/5 e A/10 (uffici e studi privati);
- 65 per gli altri immobili del gruppo catastale D, (escluso D/5);
- 55 per la categoria catastale C1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

### **Modalità di versamento**

Il versamento del saldo IMU deve essere perfezionato **entro il 18 dicembre 2017**, con modello F24, utilizzando per la relativa quantificazione le aliquote deliberate dall'Ente.

L'IMU va versata :

- **al Comune ( codice catastale C 920 ) :**

Tipologia immobili per i quali l'imposta deve essere versata interamente al Comune	Codice tributo da utilizzare per i versamenti IMU
Abitazione principale o assimilate e relative pertinenze solo per le categorie catastali <b>A1 – A8 – A9</b>	<b>3912</b>
Aree fabbricabili	<b>3916</b>
Altri fabbricati	<b>3918</b>
• <b>Allo Stato</b>	
<b>relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento,</b>	<b>3925</b>

Si ricorda che all'interno del portale [www.comelicosuperiore.info](http://www.comelicosuperiore.info) è disponibile un software che, una volta inserite le aliquote deliberate, permette di calcolare l'IMU e stampare direttamente il modello F24.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il seguente ufficio:

Ufficio Tributi, Via 6 Novembre 43 tel 0435 /687049 e mail : [rag.comelico@cmcs.it](mailto:rag.comelico@cmcs.it)

dal lunedì al venerdì: dalle ore 11.00 -13.00